

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme dettagliate concernenti le condizioni di riconoscimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi o dei certificati associati, nonché dei relativi certificati medici rilasciati a norma del diritto di paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011, al regolamento (UE) 2018/395 della Commissione ⁽⁴⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione ⁽⁵⁾.
2. Inoltre ai fini del presente regolamento per «voli del costruttore» si intendono i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽⁶⁾.

Articolo 3

Riconoscimento delle licenze di paesi terzi

Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e un paese terzo a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, gli Stati membri possono:

- a) riconoscere, in conformità alla sezione 2 del presente regolamento, le licenze di pilota, le abilitazioni, i privilegi o i certificati associati, nonché i relativi certificati medici rilasciati a norma del diritto di paesi terzi;
- b) rilasciare, in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1178/2011, all'articolo 3 bis del regolamento (UE) 2018/395 o all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, a seconda dei casi, licenze equivalenti ai richiedenti che sono già titolari di licenze, abilitazioni, privilegi o certificati equivalenti rilasciati in conformità all'annesso 1 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago (la «convenzione di Chicago») da un paese terzo, a condizione che tali richiedenti soddisfino le condizioni di cui alla sezione 3 e tenuto conto di eventuali crediti attribuiti sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione di addestramento autorizzata o di un'organizzazione di addestramento dichiarata;
- c) riconoscere ai titolari di una licenza di pilota di linea («ATPL») rilasciata da o per conto di un paese terzo in conformità all'annesso 1 della convenzione di Chicago la totalità dei crediti relativi all'obbligo di frequentare un corso di addestramento prima di sostenere gli esami di conoscenza teorica e il test di abilitazione, a condizione che tali titolari abbiano maturato i requisiti di esperienza richiesti per il rilascio di una ATPL nella corrispondente categoria di aeromobili, come stabilito nell'allegato I, sottoparte F, del regolamento (UE) n. 1178/2011, e a condizione che la licenza del paese terzo contenga l'indicazione dell'abilitazione per tipo valida per l'aeromobile da utilizzare per il test di abilitazione ai fini della ATPL.
- d) rilasciare abilitazioni per tipo di velivolo o elicottero a titolari di licenze rilasciate in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 nel rispetto dei requisiti stabiliti da un paese terzo per il rilascio di tali abilitazioni; dette abilitazioni sono limitate agli aeromobili immatricolati in quel paese terzo, ma la limitazione può essere revocata se il pilota soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

